

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1899)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 29 settembre 1971 (V. Stampato n. 2969)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(TANASSI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

**col Ministro delle Finanze**

(PRETI)

**col Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(NATALI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 7 ottobre 1971*

Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle  
forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri,  
allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi  
agenti di custodia e allievi guardie forestali

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1971, le paghe giornaliere dei militari e graduati di truppa dell'esercito e dell'aeronautica e quelle dei comuni e sottocapi della marina sono stabilite nelle misure nette risultanti dalla tabella allegata alla presente legge. Dalla stessa data la paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali è stabilita nella misura di lire 750.

## Art. 2.

Con effetto dal 1° ottobre 1971 cessa per i militari indicati nell'articolo 1 la somministrazione di tabacchi e fiammiferi di cui alle tabelle relative alla composizione della razione viveri in natura, allegate agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 11.200 milioni per l'anno finanziario 1971 ed in lire 41.956 milioni per l'anno finanziario 1972, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## TABELLA

## PAGHE GIORNALIERE ORDINARIE DEI MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

## 1) MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA IN SERVIZIO DI LEVA, TRATTENUTI O RICHIAMATI:

## a) con meno di 15 mesi di servizio:

soldato, comune di 2 <sup>a</sup> classe, aviere . . . . .	L.	500
caporale, comune di 1 <sup>a</sup> classe, aviere scelto . . . . .	»	550
caporale maggiore, sottocapo, primo aviere . . . . .	»	600

## b) con più di 15 mesi di servizio:

soldato, comune di 2 <sup>a</sup> classe, aviere . . . . .	L.	550
caporale, comune di 1 <sup>a</sup> classe, aviere scelto . . . . .	»	600
caporale maggiore, sottocapo, primo aviere . . . . .	»	650

## 2) MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA A FERME SPECIALI O RAFFERMATI:

dalla data di arruolamento al terzo mese di servizio . . . . .	L.	750
dal quarto al dodicesimo mese di servizio . . . . .	»	1.100
dal tredicesimo al quarantesimo mese di servizio . . . . .	»	1.700
dal quarantunesimo al sessantesimo mese di servizio . . . . .	»	2.000
dal sessantunesimo all'ottantaquattresimo mese di servizio . . . . .	»	2.200
dall'ottantacinquesimo mese di servizio in poi . . . . .	»	2.400

*Nota.* — Gli importi di cui alla lettera *b*) del punto 1) non si applicano nei confronti dei militari e graduati trattenuti alle armi oltre il quindicesimo mese di servizio, ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sul reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica.